CAMERA DEI DEPUTATI N. 3111-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Relatore: **PORTATADINO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 2 giugno 1988 (Stampato n. 669)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE

(GAVA)

E COL MINISTRO DEL TESOROO

(AMATO)

—

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 9 agosto 1988

—

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica peruviana, con protocollo addizionale, firmato a Lima il 26 gennaio 1981

Presentata alla Presidenza il 23 gennaio 1989

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3111 con l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 669), che viene allegata.

ALLEGATO.

Nell'ambito dell'attività della cooperazione italiana allo sviluppo il Perù riveste un'importanza particolare, derivante dalla circostanza che il Paese è stato ripetutamente indicato negli indirizzi del Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES) e nelle direttive del comitato direzionale presso il Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo, previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, come uno dei Paesi prioritari in America latina, area che, a sua volta, sta ricevendo una sempre maggiore attenzione per quanto concerne la cooperazione allo sviluppo. Nelle nuove linee programmatiche per il 1986, l'America latina è indicata come l'area alla quale devolvere una percentuale crescente degli aiuti da destinare al Terzo Mondo.

La cooperazione con il Perù è ormai ben consolidata e numerosi progetti, sia a dono che a credito di aiuto, sono stati realizzati, mentre altri sono in corso di attuazione.

Durante una missione tecnica del Dipartimento nel maggio del 1986 e successivamente nel corso della visita in Italia del Presidente della Repubblica peruviana, è stata definita una programmazione per la realizzazione di progetti, sia a titolo di dono che di credito di aiuto, che comporterà grossi impegni finanziari per la cooperazione italiana. Con tale ultima programmazione, il Perù risulta ancora maggiormente in primo piano tra i Paesi beneficiari della nostra cooperazione.

In tale stato di cose diventa sempre più importante che i rapporti di cooperazione possano trovare il loro punto di riferimento e la loro regolamentazione in uno strumento giuridico, qual è l'Accordo di cooperazione tecnica (nella specie, trattasi di Accordo firmato a Lima il 26 gennaio 1981), atto a regolamentare i complessi aspetti della cooperazione, in particolare per quanto concerne l'invio degli esperti italiani che collaborano nel programma, che non troverebbero disciplina sia nei precedenti Accordi con il Perù sia nella consuetudine internazionale.

Anche da parte peruviana è stata a più riprese sollecitata l'opportunità della ratifica da parte italiana di tale importante strumento.

Per quanto concerne gli impegni finanziari previsti nell'Accordo, ed in particolare negli articoli II, IV e VII, si fa presente che essi troveranno esclusivamente copertura nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, decisi in occasione dell'approvazione della legge relativa al bilancio dello Stato e destinati alla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri).

PARERE DELLA I COMMISSIONE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica peruviana, con protocollo addizionale, firmato a Lima il 26 gennaio 1981.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XI dell'accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.